

N. R.G. 2018/6306



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Specializzata

**in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea**

Dr.ssa Daniela La Valle

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e 19 bis D. Lgs 150/11 per le controversie in materia di cittadinanza, promosso con ricorso depositato il 18.1.18

DA

_____) nato a Conakry (Guinea) il 31.5.1965,
nell'interesse della figlia minore _____ (C.F. _____), nata a Milano il
22.5.2003, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso in Milano, Viale Regina Marcherita n. 30, ammesso al patrocinio a spese dello stato con
delibera del 15.3.2018 (n. 2018/335)

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 4.2.2019

letti gli atti ed i documenti di causa

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente Sig. _____, nato a Conakry (Guinea) il 31.5.1965, nell'interesse
della figlia minore _____, quale esercente la potestà genitoriale, in data 18.1.18 proponeva
ricorso avanti il Tribunale affinché, previa ogni declaratoria di rito, fosse accertata e dichiarata la
cittadinanza italiana della figlia minore _____, nata a Milano il 22.5.2003, ai sensi dell'articolo 14
della Legge 91/92. Il ricorso ex art. 702 bis veniva ritualmente notificato alla parte resistente in data
26.3.18, come da relative ricevute in atti.

Il ricorrente esponeva che con atto in data 22.9.17 l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Milano aveva rigettato l'istanza con cui il Sig. _____ cittadino italiano, aveva chiesto il



riconoscimento della cittadinanza italiana per la propria figlia minore ex articolo 14 L. 91/92, difettando il requisito della convivenza di con il padre. Il ricorrente deduceva, altresì, che egli stesso aveva acquistato la cittadinanza italiana, ottenendo il relativo decreto notificatogli in data 7.2.2017, e che in detta occasione dichiarava che la figlia era con lui convivente, ai fini del riconoscimento alla stessa della cittadinanza italiana. Inoltre, il ricorrente riferiva l'articolata vicenda che era seguita alla separazione nel 2005 dalla moglie, che lo aveva raggiunto nel 2001 in seguito a ricongiungimento familiare per matrimonio contratto nel 1996. Nel 2009 la moglie, con il consenso del marito, diceva di volersi recare in vacanza in Guinea portando con sé la figlia, ma in realtà non partiva né dava notizie al marito che, quindi, sporgeva relativa denuncia e, solo dopo alcuni mesi veniva contattato dai servizi sociali di Parigi. In seguito a ciò, veniva aperto un procedimento, a cui il padre partecipava ottenendo che la bambina trascorresse le vacanze con lui ed, in fine, ottenendo l'affidamento della figlia con provvedimento del 24.8.17. Inoltre, il ricorrente riferiva che la figlia aveva sempre mantenuto la residenza anagrafica a Milano; che il 3.7.17 ne chiedeva l'iscrizione all'Istituto i; che per l'anno scolastico 2017/18 la figlia frequentava la classe 1^ dell'Istituto di Milano, una volta stabilitasi definitivamente con il padre presso l'indirizzo di in Milano.

Il Ministero convenuto non si costituiva.

Svolta breve istruttoria orale, il giudice si riservava di provvedere.

Va premesso che il presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di cittadinanza, è stato radicato ai sensi dell'articolo 702 bis cpc avanti il Tribunale, sezione specializzata, in composizione monocratica, competente per materia e per territorio, in forza di quanto stabilito dalla legge n. 46 del 13.4.17 che ha convertito con modifiche il DL n. 13/17, relativo all'istituzione della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ove è previsto all'art. 3, c. 2, la competenza per materia, all'art. 4, c. 5, la competenza territoriale e all'art. 7, c. 1, lett. d) il rito sommario di cognizione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Da quanto in atti, risulta incontestato che il Sig. , residente da tempo in Italia, abbia acquistato la cittadinanza italiana, come incontestato è il rapporto di filiazione. Risulta, altresì, che la figlia minore nata a Milano il 25.5.2003, a seguito della vicenda giudiziaria svoltasi presso il Tribunal Pour Enfants de Paris, conclusosi in data 24.8.17, è stata affidata al padre. In merito, coerenti con quanto affermato dal ricorrente, risultano le dichiarazioni del teste Sig. il quale ha confermato la vicenda dell'allontanamento della moglie del ricorrente con la bambina nel 2009, fatto a cui facevano seguito le denunce del padre che



rintracciava la figlia dopo essere stato contattato dai servizi sociali francesi; i problemi sorti per il suo affidamento; che la bambina è stata in Francia con la madre; che il padre la raggiungeva in Francia; che la bambina veniva in Italia in occasione delle festività natalizie e delle vacanze estive rientrando, poi, presso la famiglia affidataria; che dall'agosto del 2017 vive stabilmente con il padre in Milano e frequenta la scuola.

Pertanto, è dato riscontrare la continuità del rapporto del padre con la figlia minore, pur nelle estreme difficoltà che lo hanno caratterizzato per i fatti occorsi, fino all'affido al padre nel 2017.

Dette circostanze non sono da considerarsi smentite dal diniego dell'Ufficiale dello Stato Civile di Milano, ove si assume che, a seguito della richiesta del Sig. _____, venivano svolti i controlli in data 22.6.17 riscontrandosi l'assenza degli interessati e, mentre il custode (dello stabile) confermava che la minore dimorava in loco, l'Autorità dava atto dell'impossibilità di avere riscontro diretto della convivenza.

La norma contenuta all'articolo 14 L. 91/92, invocata dal ricorrente per la richiesta di cittadinanza prevede che *“I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”*, cosicché, laddove, come nel caso di specie, il genitore consegua la cittadinanza italiana, al figlio minore essa è riconosciuta in via automatica in presenza del solo requisito della convivenza. L'articolo 12 del DPR 572/93 specifica che l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori *“si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”*.

Ciò posto, va colmato in via interpretativa il significato del concetto di convivenza non chiarito dalla norma di legge, e va verificata la situazione di fatto esistente al momento in cui il padre ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Appare chiaro che il significato della norma consista nella volontà di tutelare il cittadino nel mantenimento dei rapporti di filiazione esistenti al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana, attestati dalla convivenza, al fine di rendere omogenei i rapporti giuridici e sociali tra il minore ed il genitore divenuto cittadino. Tuttavia, pare ragionevole, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, che la tutela degli interessi del nucleo familiare -in quanto deve sussistere il legame di filiazione- non possa essere inteso in senso formale, bensì che esso vada inteso in senso sostanziale, e la convivenza non possa essere riducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi, invece, il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto materiale ed al sostegno morale.



In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui *“la ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò, che l’effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano (...) a prescindere dal genitore con cui il figlio di fatto conviva, il semplice fatto che persista la frequentazione da parte dell’altro genitore integra il requisito della convivenza stabile ed effettiva richiesta dall’art. 14, legge 91/1992, e dall’art. 12, DPR 572/1993”* (Tribunale di Roma, sentenza 4.7.14), *“anche nel caso in cui i genitori per ragioni di lavoro o per altri motivi dimorino con i figli per periodi intervallati da assenze, ma con una continuità sufficiente a mantenere un legame anche fisico”* (Tribunale di Padova, sentenza 11.5.12); inoltre, *“Il legame può dunque estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio, dovendosi ravvisare in ciò l’esatto contenuto della “convivenza stabile ed effettiva” richiesta dalla normativa”* (Corte d’Appello di Salerno, decreto del 20.8.09).

Tale profilo sostanziale emerge, altresì, dall’interpretazione della normativa in tema di ottenimento del titolo di soggiorno, ovvero del suo mantenimento, tra cittadini stranieri (Consiglio di Stato, n. 368/14), a tutela dell’unità familiare di cui all’articolo 29 D.Lg.vo 286/98, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/13 che afferma il principio della tutela dei legami familiari a prescindere dalla convivenza; a maggior ragione, con tali contenuti va valutato il rapporto di convivenza, richiesto dalla legge, a tutela del rapporto genitoriale del cittadino italiano. Dunque, la convivenza, non va intesa come mera coabitazione, ma va intesa come effettività del rapporto genitoriale, del vincolo affettivo, della condivisione materiale e morale delle vicende di vita che interessano il genitore ed il minore.

Nel caso di specie, da quanto risulta in atti, il ricorrente si è fin da subito attivato, a fronte della peculiare vicenda che ha interessato la figlia minore, allontanata dalla madre, denunciando i fatti nel 2009, come è dato riscontrare nella successiva denuncia del 2010; abbia tenuto i contatti con i servizi sociali francesi, che avevano preso in carico la minore; si sia recato in Francia a trovare la figlia, e lei sia venuta in visita al padre in Italia almeno due volte all’anno; abbia partecipato al procedimento instauratosi avanti l’Autorità Giudiziaria francese, già nel marzo del 2017, ossia poco dopo l’acquisto della cittadinanza italiana; abbia poi ottenuto l’affidamento della figlia con provvedimento del Giudice francese del 24.8.17. Cosicché, si osserva, il rapporto del ricorrente con la figlia minore non è mai cessato sul piano sostanziale, pur nel lungo dispiegarsi della vicenda già descritta che, iniziata nel 2009, si è conclusasi solo nel 2017.

La mancata costituzione della parte convenuta esula dalla pronuncia sulle spese, in applicazione dell’articolo 133 DPR 115/2002, attesa l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, su cui si provvede con separato decreto.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando, così provvede:

In accoglimento del ricorso, visto l'articolo 14 L. 91/92, dichiara che (C.F. _____), nata a Milano il 22.5.2003, è cittadina italiana;

1. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere agli adempimenti di legge;
2. Nulla sulle spese

Provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi.

Milano, 30 agosto 2019

Il Giudice
dott. Daniela La Valle

